



UNIONE MONTANA MONDOLE'

(Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì)

Villanova Mondovì (CN), Via A. Orsi n. 8 – 12089

Codice Fiscale 03668540044 tel 01747698353

polizia@unionemontanamondole.it - unimontvillanova@legalmail.it

POLIZIA LOCALE

N° 54 Reg. Ord. del 04/06/2024

**Oggetto: PIANFEI - DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E DI TRANSITO SU AREA
DESTINATA ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Pianfei n. 19 del 23.03.2024 con la quale è stata autorizzata l'area antistante gli impianti sportivi in Via Bisalta ad uso degli spettacoli viaggianti e quindi occorre emanare un provvedimento di regolamentazione della circolazione in tale area;

VISTE le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico n.01/2024 e n.02/2024 rilasciate in data 03/06/2024 dall'Ufficio Tributi del Comune di Pianfei;

RITENUTO pertanto di disciplinare la circolazione stradale:

- da martedì 11 giugno 2024 sino a martedì 25 giugno 2024
- da mercoledì 07 agosto 2024 a mercoledì 21 agosto 2024

VISTO il Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000, n° 267;

RICHIAMATO il decreto Presidenziale n.5, del 07.06.2023 a nomina di Responsabile titolare di Posizione Organizzativa Area Polizia Locale dell'Unione Montana Mondole';

AI SENSI degli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare la circolazione, in relazione alle condizioni e alle caratteristiche della strada, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose, nonché per evidenti motivi tecnici

ORDINA

Il DIVIETO TRANSITO E DI SOSTA PERMANENTE (00-24) con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in VIA BISALTA (area antistante gli impianti sportivi):

- dalle ore 10.00 del 11/06/2024 alle ore 24:00 del 25/06/2024
- dalle ore 10.00 del 07/08/2024 alle ore 24:00 del 21/08/2024.

I mezzi della Ditta esercente lo spettacolo viaggiante non sono sottoposti a detti vincoli e l'occupazione dovrà interessare esclusivamente il piazzale.

Alle ditte concessionarie dell'area pubblica di apporre in loco ed a mantenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori stessi, la prescritta segnaletica stradale, diurna notturna e di preavviso, a termine del C.d.S. e che vengano adottate tutte le idonee misure per prevenire danni a persone e cose, precisando che l'osservanza delle prescritte condizioni è a carico dell'affidatario che si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose;

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia a tutte le vigenti normative in merito ed alle indicazioni in esse contenute che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada e delle vigenti normative.

La presente ordinanza è subordinata al necessario rilascio di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali e dall'eventuale relativo pagamento del canone unico occupazione suolo ed aree pubbliche.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune di Pianfei e dell'Unione Montana Mondolè e trasmessa in copia a:

- Ditte concessionarie dell'area pubblica;
- Ufficio Tecnico del Comune di Pianfei;
- Stazione Carabinieri di Villanova Mondovì;

AVVERTE

- che ai sensi di quanto disposto dall'art 37, c. 3 Decreto legislativo 285/1992 (nuovo Codice della Strada), contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo la procedura e le formalità previste dall'art 74 del Regolamento C.d.S., approvato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

- che ai sensi dell'art 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte, entro il succitato termine di sessanta giorni, per vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge ovvero con ricorso (alternativo) straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Villanova Mondovì, 04.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comm. VIOLINO Germano

Firmato digitalmente ai sensi di legge